

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Capitolo amministrato          | <b>7150</b>     |
| Leggi di riferimento           | L. 784/80       |
| Modifiche intervenute nel 2005 |                 |
| Autorizzazioni complessive     | <b>2.035,46</b> |

(dati in mln.di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2005**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005          | 2.035,46  |
| b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005         | 1.979,85  |
| c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005    | 1.828,31  |
| d) economie a tutto il 31.12.2005                | 55,61 (*) |
| e) residui propri a tutto il 31.12.2005          | 149,41    |
| f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005 |           |
| g) perenzioni a tutto il 31.12.2005              | 2,13      |

(\*) in attesa della reiscrizione per € 51,65 non impegnati alla data del 31/12/2005 e per € 3,96 perenti non mantenuti nel conto del patrimonio.

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2005**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| a) autorizzazioni nel 2005          |           |
| b) impegni assunti nel 2005         | 51,61     |
| c) pagamenti effettuati nel 2005    | 20,00     |
| d) economie nel 2005                | 51,65 (*) |
| e) residui propri nel 2005          | 31,61     |
| f) residui di stanziamento nel 2005 |           |
| g) perenzioni nel 2005              |           |

**esercizio 2006**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| b) impegni assunti nei primi sei mesi           |       |
| c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi      |       |
| b) impegni previsti per i successivi sei mesi   | 31,61 |
| c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi | 31,61 |

## DECRETO LEGGE N. 251/1981, ART. 2

**Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane**

L'art. 2 del D.L. 251/81, **convertito con modificazioni in legge n. 394/81**, istituisce un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (legge 227/77 art. 15 let. n), in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee. Il Mediocredito Centrale ha rivestito la qualifica di gestore per conto dello Stato del Fondo 394 fino al 31.12.1998. Dal 1.01.1999, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs 143/1998, tale qualifica è rivestita dalla Simest SpA.

Il Fondo 394 è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale (stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – UPB 3.2.3.33 – capitolo n. 7301) e dai rientri a fronte dei finanziamenti erogati.

Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2005, destinato al rifinanziamento del Fondo in esame, pari a 52 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, è stato interamente messo a disposizione del Fondo stesso mediante accreditamento al c/c n. 22044, appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale. Il capitolo n. 7301, UPB 3.2.3.33 di pertinenza del centro di responsabilità "3 – Tesoro" non presenta residui.

I finanziamenti agevolati a valere sulle disponibilità del Fondo 394 sono concessi in base alle finalità previste dalla seguente normativa:

**1. legge 394/81, art. 2, penetrazione commerciale:** si tratta di concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla costituzione di insediamenti durevoli in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I finanziamenti, che possono coprire fino all'85% delle spese preventivate per il programma, hanno una durata massima di sette anni, di cui massimo due di preammortamento, e sono concessi ad un tasso agevolato pari al 40% del tasso di riferimento (variabile con cadenza mensile) stabilito per le operazioni all'esportazione vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel 2005 il tasso agevolato medio è stato pari all'1,27% registrando una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (1,37%).

In merito all'evoluzione della normativa specifica di riferimento non si sono registrate novità nel corso del 2005.

Nel 2005, il ricorso a tale finanziamento agevolato è tornato, dopo un triennio di sostanziale stabilità, al livello del 1999/2000 con una flessione del 34% rispetto al 2004. In termini di volumi sono state accolte n. 120 operazioni per un ammontare di 119,3 milioni di euro. La contrazione dell'attività è intervenuta in un contesto non facile per il commercio internazionale e per le nostre esportazioni in particolare. Dopo il picco degli anni novanta, l'industria italiana (e in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono l'85% delle richiedenti), sta accusando infatti una perdita di quote nel commercio con l'estero, che, se da una parte può essere considerata fisiologica, dall'altra riflette una maggiore vulnerabilità alle pressioni competitive dei Paesi di nuova o recente industrializzazione, a causa sia della specializzazione settoriale delle esportazioni italiane (con una forte concentrazione nei settori maturi), che della loro maggiore sensibilità alle condizioni di prezzo e all'andamento del rapporto di cambio fra l'euro e il dollaro americano.

Inoltre, si deve considerare che 8 tra i 10 Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1° maggio 2004, che erano tra i più richiesti per insediamenti di tipo commerciale dalle nostre imprese esportatrici, non sono più ammissibili ai benefici della l. 394/81 riservati appunto ad iniziative in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Va anche considerata la progressiva erosione del contenuto agevolativo degli interventi in questione, determinata dalla costante riduzione dei tassi di interesse di mercato, ai quali è rapportato il tasso agevolato. Infatti, nel periodo 2000-2005, la media annua dei tassi di riferimento ha presentato il seguente andamento: 5,29% nel 2000; 5,16% nel 2001; 4,44% nel 2002; 3,53% nel 2003, 3,41% nel 2004 e 3,18% nel 2005.

Tuttavia, questo tipo d'intervento ha tuttora una valenza positiva e grandi potenzialità di sviluppo in sintonia con la crescente esigenza di internazionalizzazione dei soggetti e delle realtà produttive più dinamiche del paese.

Aumenta, infatti anche nel 2005, la netta prevalenza delle piccole e medie imprese (l'85%, rispetto all'83% nel 2004 e all'80% nel 2003), che realizzano programmi di penetrazione commerciale ricorrendo ai finanziamenti agevolati previsti dalla legge 394/81.

**2. legge 304/90, art. 3, gare internazionali:** si tratta di concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Questi finanziamenti sono concessi a valere sul medesimo Fondo 394 utilizzato per i programmi di penetrazione commerciale, nel limite però di 25,8 milioni di euro. I finanziamenti hanno una durata di quattro anni compreso un periodo di preammortamento di un anno e mezzo e presentano lo stesso tasso agevolato delle operazioni ex lege 394 (40% del tasso di riferimento export). Nel 2005, il tasso agevolato medio è stato pari, come per i programmi di penetrazione commerciale, all'1,27 per cento.

Anche in tema di "gare internazionali", la normativa specifica di riferimento non ha subito variazioni nel 2005.

Nel 2005, il ricorso allo strumento agevolativo in questione presenta un ridimensionamento, proseguendo la flessione già registrata nel 2004, sia per il numero che per l'importo delle operazioni accolte. Questo dato, se da una parte potrebbe indicare una perdita di competitività da parte delle imprese italiane, dall'altra è conseguente alle caratteristiche dello strumento agevolativo, che ha sempre registrato numeri limitati. L'intervento è finalizzato ad agevolare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette soprattutto a fronte di grandi commesse, per la cui acquisizione – particolarmente significativa per il sistema Italia – sono necessari investimenti importanti già nella fase di gara. Di conseguenza, i beneficiari potenziali di questo intervento sono le imprese maggiori le quali tuttavia, hanno attualmente minore interesse a ricorrere alle agevolazioni (erosione del contenuto agevolativo, e accesso al credito a condizioni concorrenziali).

**3. decreto legislativo 143/98, art. 22, comma 5, studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica:** si tratta di concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane per:

- a) spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse in paesi non appartenenti all'Unione Europea in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera;
- b) spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Anche questi interventi agevolativi sono concessi a valere sul Fondo 394 utilizzato per i programmi di penetrazione commerciale e per le gare internazionali.

I finanziamenti in questione sono caratterizzati da un tasso di interesse particolarmente agevolato (pari al 25% del tasso di riferimento export), e coprono, salvo la specifica fattispecie di cui alla lettera a), il 100% delle spese indicate nel preventivo e ammesse all'agevolazione. Nel 2005, il tasso agevolato medio è stato pari allo 0,88% rispetto allo 0,85% del 2004. La durata massima dei finanziamenti è di tre anni e sei mesi per gli studi, compreso un periodo di preammortamento di sei mesi, e di quattro anni per l'assistenza tecnica, compreso un periodo di preammortamento di un anno.

Per quanto riguarda l'evoluzione normativa di riferimento specifico si segnala che l'art. 1, comma 12, del d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14.05.2005, n.80, ha tra l'altro, escluso dai benefici e dalle agevolazioni previste dal d. lgs. 143/98, i progetti delle imprese che non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. Si è quindi provveduto ad adeguare le condizioni, le modalità e i requisiti di ammissibilità degli interventi agevolativi a valere sul Fondo 394, al nuovo dettato normativo. Le decisioni sono state quindi puntualmente portate a conoscenza degli operatori sia mediante la diffusione di circolari operative sia attraverso il sito internet della SIMEST SpA (gestore per conto dello Stato del Fondo 394 ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 143/98).

Il 2005 è stato un anno di ridimensionamento anche per questa tipologia di interventi agevolativi, nonostante le condizioni particolarmente agevolate in termini di tasso di interesse e in termini di garanzie da rilasciare, che per le PMI sono limitate alla copertura del 50% del finanziamento accolto.

La ripartizione per settori produttivi vede ai primi posti, sia per gli studi di fattibilità che per l'assistenza tecnica, le imprese che operano nel settore meccanico seguito dal settore della fabbricazione di prodotti in metallo e dal commercio all'ingrosso.

Con riferimento alle dimensioni delle imprese che effettuano studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica, nel 2005, si assiste alla crescita delle piccole e medie imprese, che passano dall'80% al 95%.

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

**Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.**

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).

La legge n. 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96 ed il '97, 77,6 mld. per il '98 e 90 mld. per il '99.

Negli anni 2000 e 2001 le somme residue appaiono sul capitolo 7525 mentre nell'anno 2002 le somme residue appaiono nel capitolo 7242.

Nell'anno 2003 il suddetto capitolo 7242 non è stato iscritto in bilancio.

Nell'anno 2004 il capitolo 7242 è stato iscritto in bilancio, ma privo dell'assegnazione sia di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 il capitolo 7242 è stato iscritto in bilancio, ma privo dell'assegnazione sia di competenza che di cassa.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato **7242**Leggi di riferimento: **legge 10 maggio 1983, n.189**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: **1.700 mld ridotti a 1.694 per effetto della legge  
n. 85/98 = euro 874,88**

Importi espressi in milioni di euro

**Situazione a tutto il 31.12.2005**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:          | 874,88 |
| b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:         | 874,88 |
| c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:    | 849,06 |
| d) economie a tutto il 31.12.2005                 |        |
| e) residui propri a tutto il 31.12.2005:          | 25,82  |
| f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005: |        |
| g) perenzioni a tutto il 31.12.2005               |        |

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2005**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| a) autorizzazioni nel 2005:          |       |
| b) impegni assunti nel 2005          |       |
| c) pagamenti effettuati nel 2005:    |       |
| d) economie nel 2005                 |       |
| e) residui propri nel 2005:          | 25,82 |
| f) residui di stanziamento nel 2005: |       |
| g) perenzioni nel 2005               |       |

**esercizio 2006**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| b) impegni assunti nei primi sei mesi            |       |
| c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi       |       |
| b) impegni previsti per i successivi sei mesi:   |       |
| c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi: | 25,82 |

LEGGE N. 730/1983, ART. 18 COMMI 8 e 9

LEGGE N. 266/1997, ART. 12 COMMA 2

**Sostegno al credito all'esportazione e al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale**

L'art. 18 della L. 730/83, commi 8 e 9 e l'art. 12 co 2 della L. 266/97, incrementano il **"Fondo 295", previsto dalla L. 295/73 art. 3**, a sostegno del credito all'esportazione e del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Il Fondo 295, alimentato da trasferimenti di risorse stanziati nel bilancio statale, è destinato alla concessione di interventi agevolativi finanziari secondo le finalità previste dalla seguente normativa:

**1. decreto legislativo 143/98, Capo II (ex legge 227/77)**, che concede crediti all'esportazione, come contributi nelle operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi.

L'intervento pubblico rappresenta una forma di sostegno essenziale per le esportazioni dei settori produttivi di beni d'investimento (impianti, macchinari, lavori e servizi), che offrono ai committenti esteri termini di regolamento delle forniture dilazionati a medio-lungo termine. Il sostegno al credito all'esportazione riguarda i settori produttivi per i quali il livello di concorrenzialità sui mercati internazionali è fortemente influenzato dall'intervento delle ECAs.

L'intervento in questione è andato assumendo nel tempo connotazioni differenti ed è regolato da un'intesa internazionale raggiunta in ambito OCSE, denominata Consensus, che regola, ai fini di parità di concorrenza e di riduzione degli oneri per i bilanci pubblici, l'operatività dello strumento. Tale intesa è vincolante per i paesi dell'Unione Europea, in quanto è stata recepita in provvedimenti normativi formali.

Sul piano operativo, l'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi in conto interessi, a carico del Fondo 295, sui finanziamenti relativi ad esportazioni a pagamento differito sia che si tratti di credito acquirente (il credito è concesso da un intermediario finanziario all'acquirente/committente estero o ad un altro intermediario finanziario estero allo scopo di finanziare i pagamenti che l'acquirente/committente estero deve all'esportatore italiano), che di credito fornitore (crediti derivanti da dilazioni di pagamento concesse all'acquirente/committente estero direttamente dall'esportatore italiano). Il contributo è pari alla differenza fra il tasso di interesse di mercato (ritenuto congruo), di norma variabile, applicato dalle banche finanziatrici ed il tasso fisso a carico del debitore, che comunque non può essere inferiore ai tassi minimi di riferimento stabiliti per le singole valute in ambito OCSE (noti come tassi fissi CIR - Commercial Interest Reference Rate). Poiché questi ultimi sono ormai fissati sulla base dei tassi medi di mercato, il vero beneficio consiste nel fatto che il "sistema" consente all'operatore italiano di offrire al committente estero, così come è nella prassi internazionale, un credito a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione (da 2 a 15 anni in base alle regole internazionali), pur finanziandosi a tasso variabile, ponendo a carico dello Stato italiano il rischio di oscillazione dei tassi stessi.

**2. legge 100/90, art. 4, e legge 19/91, art. 2, comma 7**, investimenti in società o imprese all'estero: si tratta della concessione di contributi alle imprese italiane a

di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST SpA, in paesi non appartenenti all'Unione Europea (l. 100/90), e di contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero in paesi dell'Europa Centrale e Orientale partecipate dalla FINEST SpA (legge 19/91).

Gli interventi agevolativi in questione rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese nazionali. Anche in questo caso viene assunta un'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente per tutta la durata del finanziamento il contributo previsto dalle leggi citate.

In merito all'evoluzione normativa di riferimento si segnala che l'art. 1, comma 12, del d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14.05.2005, n.80, ha fra l'altro, escluso dai benefici e dalle agevolazioni previste dalla legge 100/90, i progetti delle imprese che non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. Si è quindi provveduto ad adeguare condizioni, modalità e requisiti di ammissibilità all'intervento agevolativo al nuovo dettato normativo e le decisioni sono state puntualmente portate a conoscenza degli operatori sia mediante la diffusione di circolari operative sia attraverso il sito internet della SIMEST SpA (gestore per conto dello Stato del Fondo 295 ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 143/98).

Le operazioni accolte nel 2005 hanno determinato un impegno di spesa per contributi pari a 16,7 milioni di euro, con un'incidenza sull'ammontare dei finanziamenti agevolati del 11,9% a fronte del 13,3% rilevato nell'anno precedente, a seguito della diminuzione del tasso medio di riferimento (dal 4,69% al 4,18%).

Riguardo ai volumi di attività, nel 2005, sono state accolte complessivamente 83 operazioni per un importo di 139,9 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'anno precedente del 27,8% in termini di numero e del 47,8% in termini di credito capitale dilazionato.

Analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni in osservanza della legge finanziaria per il 2002 (l. 448/2001, art. 46, comma 5), anche la legge finanziaria per il 2005 (l. 311/2005, art. 1, comma 567) ha disposto la confluenza degli stanziamenti destinati al rifinanziamento del Fondo 295, nel fondo unico degli incentivi alle imprese assegnato al Gabinetto del Ministro (Centro di responsabilità 1, "Gabinetto" – UPB 1.2.3.4 – capitolo n. 7005/p.), il quale provvede alla ripartizione dei fondi.

Da un punto di vista operativo le somme stanziare e ripartite sono messe a disposizione del Fondo 295 mediante accreditamento al c/c n. 22039, appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale.

La ripartizione e la conseguente assegnazione al pertinente capitolo n. 7298/p di competenza del Dipartimento del Tesoro (UPB 3.2.3.33), dello stanziamento concernente il 2005 è avvenuta, in analogia all'esercizio precedente, solo a fine anno. Per tale motivo in sede di chiusura della contabilità relativa all'anno 2005, il citato capitolo n. 7298/p presentava residui per l'intero ammontare assegnato pari a € 28.822.845,00. La richiesta di assegnazione di cassa inoltrata al Dipartimento della RGS a marzo 2006, non ha trovato finora accoglimento. In aggiunta, per quanto riguarda i residui provenienti dall'esercizio finanziario 2004 (ripartiti ed assegnati all'Ufficio IX nel 2005), la relativa richiesta di assegnazione di cassa per € 25.826.080,00, è stata accolta dal Dipartimento della RGS, limitatamente all'ammontare di € 18.822.845,00, la somma residua non assegnata (pari a €

7.003.235,00) ha costituito economia di bilancio al 31.12.2005. Pertanto, degli stanziamenti relativi agli anni 2004 e 2005, pari complessivamente a € 54.648.925,00, è stato finora possibile accreditare al Fondo 295 solo la somma di € 18.822.845,00 proveniente dall'esercizio finanziario 2004. Per quanto riguarda infine l'assegnazione relativa all'anno finanziario 2006 si è tuttora in attesa della ripartizione dell'ammontare di € 18.223.000,00, di pertinenza del Fondo 295. L'inevitabile lievitazione dei residui sul capitolo 7298 assolutamente non correlati al mancato utilizzo e/o alla mancata realizzazione degli interventi cui è finalizzato il Fondo 295, ha effetti negativi anche sull'operatività del Fondo stesso, la cui particolarità rende necessaria la disponibilità sia per competenza che per cassa degli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria e confluiti nel fondo unico. La mancata disponibilità di tali risorse, invece, ha un impatto significativo su obbligazioni giuridiche già assunte, mettendone a serio rischio l'adempimento. L'intervento pubblico a sostegno del credito all'esportazione, infatti, non si configura come un contributo agli interessi "classico" alla produzione e agli investimenti, che in mancanza degli stanziamenti annuali o della disponibilità per competenza e cassa dei rifinanziamenti di leggi esistenti può essere semplicemente disattivato. L'intervento in questione, invece, provvede, in assoluta analogia con quanto in vigore presso i nostri paesi concorrenti, alla stabilizzazione del tasso di interesse.

DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1984, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363.

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.**

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessive L. 1.100 miliardi per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 incrementato dell'importo di € 35.522.951,00.

La legge 27.12.02 n.289 (legge finanziaria 2003) non ha previsto ulteriori assegnazioni per le finalità suddette.

Nell'anno 2004, nessuno stanziamento è stato iscritto a valere sul capitolo di spesa 7445.

Nel 2005 è stato stanziato sul capitolo 7445 l'importo di 1 milione di euro successivamente pagato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato

**7445**

Leggi di riferimento

L.24/7/84, n.363

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive

**52,52**

dati in ml. di euro

**Situazione a tutto il 31.12.2005**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005          | 37,52 |
| b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005         | 37,52 |
| c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005    | 37,52 |
| d) economie a tutto il 31.12.2005                |       |
| e) residui propri a tutto il 31.12.2005          |       |
| f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005 |       |
| g) perenzioni a tutto il 31.12.2005              |       |

**Situazione relativa al singolo anno**

**esercizio 2005**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| a) autorizzazioni nel 2005          | 1,00 |
| b) impegni assunti nel 2005         | 1,00 |
| c) pagamenti effettuati nel 2005    | 1,00 |
| d) economie nel 2005                |      |
| e) residui propri nel 2005          |      |
| f) residui di stanziamento nel 2005 |      |
| g) perenzioni nel 2005              |      |

**esercizio 2006**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| b) impegni assunti nei primi sei mesi           |      |
| c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi      |      |
| b) impegni previsti per i successivi sei mesi   | 1,00 |
| c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi | 1,00 |

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49, ARTT. 6 E 7

**Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in Via di Sviluppo**

La legge n.49/87 regola e disciplina la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la cui responsabilità primaria è del Ministero degli Affari Esteri. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, ambientali e culturali dei Paesi in via di Sviluppo (PVS). La cooperazione allo sviluppo si distingue in bilaterale (attività di cooperazione "diretta", cioè dal governo italiano ai governi beneficiari dei PVS) e multilaterale (attività di cooperazione attraverso le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni Finanziarie Internazionali di cui l'Italia è membro).

Il Fondo Rotativo (FR), ex art. 26 della Legge 227/77 ed ex artt. 6 e 7 della L. 49/1987, fornisce le risorse per finanziare specifici progetti o programmi della nostra cooperazione bilaterale sotto forma di crediti d'aiuto, cioè prestiti a condizioni agevolate.

In particolare, l'art. 6 della legge 49/1987 disciplina l'uso dei crediti d'aiuto che possono essere concessi ai PVS. L'art. 7, invece, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale nella creazione di joint venture nei PVS, sempre a valere sulle risorse del Fondo.

Il FR, su cui il MEF ha compiti di sorveglianza e controllo, è una gestione fuori bilancio. Esso infatti si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, alimentato, oltre che dai versamenti provenienti dagli stanziamenti annuali nello stato di previsione della spesa del MEF (capitolo 7415, UPB 3.2.4.4.), dai rientri (in conto capitale e conto interessi) sui prestiti pregressi. Il FR è attualmente gestito da Artigiancassa SpA. Fino al 31 ottobre 2004 esso è stato gestito da MCC SpA.

Gli stanziamenti relativi al capitolo 7415 vengono accordati su base triennale con la legge finanziaria (tabella F), su segnalazione del Dipartimento del Tesoro alla Ragioneria Generale dello Stato – IGPB. Negli ultimi 8 esercizi finanziari, gli stanziamenti in bilancio sono stati pari a 20 milioni di euro annui. Le risorse stanziare sul capitolo vengono versate sul conto di Tesoreria intestato al Fondo Rotativo, contribuendo ad aumentare la dotazione del Fondo stesso. Questo, come già detto, finanzia sotto forma di crediti agevolati (crediti di aiuto) i progetti ed i programmi della cooperazione bilaterale italiana, approvati dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9, legge 49/87) di cui il Dipartimento del Tesoro è membro.

L'Ufficio XI della Direzione III – Dipartimento I del MEF autorizza di volta in volta il Gestore del Fondo a stipulare con il governo beneficiario la Convenzione finanziaria che disciplina l'utilizzo, l'erogazione e il rimborso del prestito agevolato approvato dal Comitato Direzionale. Il gestore ha la responsabilità della gestione contabile di ciascun credito erogato e della tenuta dei conti. Il MEF e il MAE sono informati sull'andamento del Fondo Rotativo nel suo complesso e in dettaglio, attraverso l'attività di rendicontazione periodica a cui il gestore è tenuto. Tale attività comprende anche la presentazione alla Corte dei Conti entro il mese di maggio di ogni anno del rendiconto finanziario.

A fronte degli impegni assunti dal Governo italiano, nelle sedi internazionali, relativi alla cancellazione e conversione dei debiti dei paesi più poveri e del

maggior ricorso ai crediti di aiuto da parte della cooperazione bilaterale, le disponibilità finanziarie del Fondo (ovvero la liquidità non impegnata) si stanno progressivamente riducendo. Per questa ragione, si ritiene necessario procedere a una ricostruzione graduale delle risorse del FR, con aumenti annuali costanti e di modesta entità degli stanziamenti sul capitolo 7415, al fine di evitare che nel medio periodo siano necessari stanziamenti considerevoli (intorno ai 100 milioni di euro) per garantirne l'operatività. Da quanto esposto, è quindi evidente che le risorse che vengono stanziate sul capitolo 7415 non sono richieste per coprire spese specifiche ma servono ad alimentare il Fondo Rotativo con risorse di bilancio, come peraltro previsto dall'art. 6 della L. 49/87.

Si segnala, inoltre, che il Fondo Rotativo non è il solo strumento che finanzia l'attività di cooperazione bilaterale in attuazione della legge 49/87. Infatti, questa viene finanziata ogni anno con le risorse accordate al Ministero degli Affari Esteri nella tabella C della legge finanziaria, riviste ogni anno per scorrimento.

**Consuntivo 2005**

Stanziamenti 2005 pari a Euro 20.000.000 di cui Euro 18.800.000 versati al Fondo Rotativo

Residui di lettera C Euro 45.291,49 (esercizio di provenienza 2004)

Residui di lettera C Euro 975.000,00 (esercizio di provenienza 2005)

Residui di lettera F Euro 225.000,00 (esercizio di provenienza 2005)

Esercizio 2006: stanziamenti in bilancio pari a Euro 00

Residui Euro 1.245.291,49

Con decreto n.119859 del 17 novembre 2004 sono stati assunti impegni quinquennali fino al 2009, a valere sul capitolo 7415 per il pagamento dei compensi spettanti ad Artigiancassa, in quanto gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 157/1995.

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.20

**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23.12.2000, n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma 15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 – 1a *tranche*).

Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).

Con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492/93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135/90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2005 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l'importo complessivo di mld di lire 11.243,142 (mln di euro 5.806,779), di cui:

- mld lire 1.500 (mln euro 774,685) a valere ai sensi della legge 500/92 sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
- mld 695 (mln euro 358,938) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito, ai sensi della legge 135/90.
- mln lire 1.179.714 (mln euro 609,271) per mutui stipulati con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
- mln lire 7.868.428 (mln euro 4.063,704) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

In seguito il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata trasferita, tra l'altro, al medesimo Dicastero la titolarità di parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003).

In conseguenza di quanto sopra disposto e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. riguardante le somme maturate in conto interessi al 31 dicembre 2005 secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, con loro capitalizzazione alla data effetto della rinegoziazione, nell'anno finanziario 2005 sono state pagate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 336.726.496,42.

Per quanto riguarda, quindi, il primo triennio di finanziamenti - *1a tranche* - (mld lire 11.500 pari ad mln euro 5.939,254) restano ancora da autorizzare mld lire 218,728 pari ad mln euro 112,963 .

Per ciò che concerne, infine, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive *tranche* della spesa prevista dall'art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello stato IGEPa e dal Ministero della Sanità "Amministrazione competente per materia", ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

## LEGGE n. 67/88

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

La legge dispone un incremento del fondo costituito presso l'Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

La spesa è stata prevista in origine per un importo complessivo di lire 840 mld (€ 433,82 mln.) dalla legge finanziaria n. 541 dell'anno 1988 ripartita in ragione di lire 120 mld (€ 61,97 mln.) per l'anno 1988, 120 mld. per gli anni 1990 e 1991 e 480 mld. (€ 247,90 mln.) per l'anno 1992.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno rimodulato gli importi previsti ed hanno apportato delle variazioni in diminuzione.

Con la legge finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289 è stato disposto un aumento di € 10,50 mln. per l'anno 2003 ed € 59,50 mln. per l'anno 2004.

La legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha previsto un incremento del fondo di € 10,00 mln. per l'anno 2004.

La legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto un ulteriore incremento del fondo di € 70 mln., in ragione di € 40 mln. per l'anno 2005, € 20 mln. per l'anno 2006 ed € 10 mln. per l'anno 2007.

Con la legge finanziaria del 23 dicembre 2005, n. 266 (tabella E) è stata disposta una diminuzione sullo stanziamento previsto della finanziaria dell'anno precedente di € 8 mln. per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

L'ammontare complessivo risulta ora di € 553,97 mln. anziché € 569,97 così ripartito : L. 120 mld. (€ 61,97 mln.) per gli anni 1988 e 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) per il 1992 ed il 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) per il 1994, L. 48,5 mld., (€ 25,02 mln.) per il 1995, L. 59,93 mld. (€ 30,95 mln) per il 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) per il 1997, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) per il 1998, il 1999, il 2000 ed il 2001, L. 69,75 mld. (€ 36,02 mln.) per il 2002, € 10,50 mln. per il 2003, € 69,50 mln. per il 2004, € 40 mln. per il 2005, € 12 mln. per il 2006 ed € 2 mln. per il 2007.